

Ministero dell'Istruzione



Ministero dell'Istruzione - Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667 Sito web: www.ipsarvespucci.it - email: mirh010009@istruzione.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009

Linee guida per la mobilità studentesca internazionale Periodi di studio all'estero o dall'estero

INDICE

PREMESSA	2
LINEE GUIDA	2
PRIMA DELLA PARTENZA PER L'ESPERIENZA ALL'ESTERO PER UN INTERO ANNO SCOLASTICO	2
DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO	3
AL RIENTRO	5
FREQUENZA DI UN PERIODO ALL'ESTERO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO SCOLASTICO	6
FONTI NORMATIVE	7

PREMESSA

In considerazione del costante incremento delle esperienze di studio compiute all'estero da studenti italiani, il MIUR ha ritenuto opportuno fornire, con la nota prot. n. 843 del 10/4/2013, le **Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.**

Frequentare un periodo di studio all'estero rappresenta una significativa e forte esperienza di formazione interculturale per uno studente, un'occasione unica e utile alla sua maturazione, che offre grandi vantaggi per il futuro, sia a livello umano che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del Paese ospitante, in breve non si è più stranieri, ma si diventa cittadini del mondo. Chi sceglie questa opportunità impara ad affrontare molti problemi che si riproporranno nella vita e a fare scelte importanti in modo autonomo e responsabile, sviluppando spirito d'iniziativa, positive relazioni interpersonali, competenze trasversali, responsabilità ed autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo.

È importante che gli studenti e le famiglie che si orientano per un percorso di studio all'estero siano consapevoli che la partecipazione a tali esperienze implica un coinvolgimento delle risorse cognitive, affettive e relazionali dello studente, riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti in un'ottica che contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline.

Secondo quanto ribadito a livello ordinamentale, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sono valide per la riammissione nell'Istituto di provenienza e sono valutate in funzione del proficuo proseguimento del percorso formativo degli studenti.

Le presenti linee guida stabiliscono le procedure, i criteri di valutazione degli studenti che hanno frequentato un periodo all'estero e gli obblighi a cui sono soggetti gli studenti e l'Istituto prima, durante e dopo il soggiorno studio all'estero.

LINEE GUIDA

L'Istituto:

- considera l'esperienza di studio all'estero un'importante opportunità di arricchimento e maturazione personale dello studente;
- identifica annualmente docenti tutor con il compito di tenere i contatti con gli studenti durante l'esperienza di studio all'estero;
- definisce, attraverso i Consigli di classe, i contenuti fondamentali per il reinserimento nella classe permettendo allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
- esprime una valutazione globale che prende in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate prima della partenza;
- per gli **studenti stranieri** che svolgono un periodo di studio nel nostro Istituto, consapevole che lo studente proviene da sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre, mette in atto metodologie e strategie al fine di favorirne l'inserimento non solo in termini di studio, ma anche di comportamenti quotidiani. A tal fine nomina un docente tutor che segue lo studente nel suo percorso di inserimento nella nuova classe e fornisce le indicazioni e il sostegno necessario per un proficuo lavoro nel corso dell'anno scolastico.

PRIMA DELLA PARTENZA PER L'ESPERIENZA ALL'ESTERO PER UN INTERO ANNO SCOLASTICO

Si fa presente che, come evidenziato nella nota del MIUR, "appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli studenti frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato"; l'Istituto, vista l'esperienza maturata, consiglia di frequentare l'anno all'estero nel corso della classe quarta.

LO STUDENTE:

- 1. entro il mese di febbraio dell'anno precedente all'esperienza all'estero, informa il Dirigente scolastico e il Coordinatore di classe;
- 2. successivamente consegna in segreteria didattica la documentazione relativa alla scuola estera che frequenterà.

Dopo che il Consiglio di classe ha valutato l'opportunità di tale scelta:

- 3. chiede al Coordinatore di classe il nominativo del docente tutor;
- 4. si informa dal docente tutor sulle modalità di riammissione nell'Istituto al rientro dall'esperienza estera, concordando le attività utili ad agevolare il reinserimento nella classe, in particolare per le discipline non presenti nel piano di studi della scuola estera;
- 5. prende accordi con il docente tutor per stabilire le modalità di comunicazione durante il periodo di permanenza all'estero;
- 6. verifica, dopo gli scrutini finali, l'esito dello scrutinio (gli studenti che hanno frequentato l'anno all'estero sono tenuti al recupero delle eventuali carenze formative assegnate nelle classi precedenti);
- 7. stipula il "Contratto formativo" (v. allegato 1), sottoscritto anche dalla famiglia e dal Dirigente scolastico).

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- 1. valuta l'opportunità di tale scelta e le possibili difficoltà didattiche che lo studente può incontrare al suo rientro (se lo studente ha carenze formative pregresse o valutazioni insufficienti in una o più discipline, il Consiglio di classe deve far presente le difficoltà di recupero al suo rientro ed esprime parere negativo o condizionato al recupero delle carenze stesse); il parere espresso è verbalizzato e comunicato dal Coordinatore allo studente e alla famiglia. Se lo studente non è ammesso alla classe successiva non potrà frequentare all'estero la classe che ripete e dovrà, quindi, restare in Italia. Qualora la famiglia, nonostante il parere non positivo del Consiglio di classe, decidesse di scegliere per il proprio figlio un'esperienza di studio all'estero, si assumerà la piena responsabilità delle eventuali difficoltà che lo studente dovesse incontrare durante e dopo il soggiorno all'estero. Lo studente rimane comunque iscritto e saranno applicate le procedure di cui alle presenti Linee guida.
- 2. nomina un docente tutor, che sarà coadiuvato, ove necessario, dal Referente di Istituto dell'Internazionalizzazione, con il compito di tenere i contatti con lo studente prima, durante e dopo il soggiorno all'estero e lo aiuta nell'organizzazione del suo percorso formativo curricolare italiano;
- 3. comunica allo studente le modalità di riammissione all'Istituto ed i contenuti fondamentali delle singole discipline necessari per affrontare proficuamente la classe successiva (vedi "Contratto formativo", allegato 1).

DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO

LO STUDENTE:

- 1. garantisce la frequenza della scuola;
- 2. comunica al docente tutor, appena possibile, il nominativo ed indirizzo e-mail del referente della scuola estera e comunica le materie effettivamente frequentate; e
- 3. mantiene via e-mail il contatto con il docente tutor, e comunica gli argomenti affrontati e qualsiasi altra notizia utile, anche con l'invio di documentazione, per tenere informato il Consiglio di classe;
- 4. cura la preparazione nelle eventuali materie presenti nel piano di studi dell'Istituto e non affrontate all'estero;

5. cura la preparazione relativa alle eventuali carenze formative assegnate nelle classi precedenti.

IL DOCENTE TUTOR:

- 1. tiene i contatti con il referente della scuola estera; a tale scopo lo studente avrà cura, appena arrivato, di fornire l'indirizzo e-mail necessario per attivare i contatti;
- 2. mantiene informato il Consiglio di classe sull'andamento dell'esperienza all'estero dello studente;
- 3. informa periodicamente lo studente sullo svolgimento dei programmi della propria classe;
- 4. costruisce, insieme al referente estero ed allo studente, gradualmente, un dossier/portfolio dell'esperienza all'estero, nel quale inserire una serie di documenti utili al Consiglio di classe per la valutazione. Il dossier/portfolio dello studente dovrebbe contenere almeno:
 - le indicazioni sulla scuola estera e sul suo piano di studi;
 - il piano di studi effettivamente seguito dallo studente;
 - i programmi effettivamente svolti nelle materie seguite;
 - la documentazione di eventuali esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato,..) significative anche ai fini dell'attribuzione del credito al rientro e dell'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro;
 - le valutazioni riportate nella scuola estera;
 - eventuale documentazione utile per le materie non seguite all'estero.
- 5. comunica al Consiglio di classe il contenuto dei corsi seguiti dallo studente e fornisce le informazioni utili al suo reinserimento nella scuola;
- 6. raccoglie dal Consiglio di classe i contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva, che comunica allo studente.

IL CONSIGLIO DI CLASSE DELL'ANNO DI FREQUENZA ALL'ESTERO:

- 1. verifica, prima possibile, gli elementi raccolti dal docente tutor e la documentazione contenuta nel dossier;
- stabilisce, se possibile prima del rientro dello studente dall'estero o al massimo al suo rientro, nel
 caso in cui lo studente debba consegnare ulteriore documentazione utile per la valutazione, se sia
 necessario un colloquio integrativo, che è solo orale in quanto sono escluse prove scritte,
 relativo alle materie fondamentali necessarie ai fini della proficua frequenza del successivo anno
 scolastico ed ai fini dell'attribuzione del credito;
- 3. le materie da accertare sono al massimo quattro, tra materie di indirizzo e non di indirizzo, tenuto conto anche delle discipline frequentate all'estero e considerato che devono essere valorizzate le competenze acquisite dallo studente e non solo le conoscenze dei contenuti disciplinari. L'accertamento è da intendersi non basato sull'intero programma dell'anno scolastico svolto in Italia dalla classe, ma solo su alcuni nuclei fondanti indispensabili allo studio della stessa disciplina nel successivo anno scolastico stabiliti dai Dipartimenti disciplinari;
- 4. i colloqui si svolgeranno in una sola giornata alla presenza di tutti i docenti coinvolti e del coordinatore di classe;
- 5. dal momento che risulta difficile stabilire criteri validi per tutti gli indirizzi scolastici e sistemi scolastici esteri, sarà il Consiglio di classe a valutare con flessibilità il singolo caso, nel rispetto della valenza educativa e culturale dell'esperienza di mobilità. Il criterio guida è quello di valorizzare il positivo ed accertare solo ciò che è assolutamente indispensabile e propedeutico per la proficua frequenza dell'anno scolastico successivo a quello svolto all'estero;
- 6. qualora lo studente abbia svolto l'anno di studio all'estero in una scuola italiana con curriculum riconosciuto dal MIUR, al rientro nella scuola di appartenenza non dovrà sostenere alcun colloquio integrativo.

AL RIENTRO

L'ISTITUTO:

Per sostenere lo studente nella preparazione ai momenti di accertamento lo agevola nella frequenza dei corsi di recupero normalmente organizzati nel mese di settembre.

LO STUDENTE:

- 1. a completamento del suo dossier, consegna al docente tutor e/o al Dirigente scolastico la documentazione scolastica e le schede ufficiali di valutazione conseguite all'estero che saranno trattenute in copia conforme dalla scuola;
- 2. sostiene, se stabilito dal Consiglio di classe, il colloquio integrativo per la riammissione alla classe;
- 3. frequenta i corsi di recupero organizzati nel mese di settembre, utili alla preparazione ai momenti di colloquio integrativo sulle materie individuate;
- 4. frequenta, in caso di ammissione alla classe di frequenza all'estero con carenze formative, i corsi di recupero di settembre e sostiene le relative verifiche;
- 5. recupera, nella sessione di verifica di dicembre, le eventuali carenze formative assegnate a seguito del colloquio integrativo sulle materie individuate per la riammissione alla classe e quelle per il recupero delle carenze formative assegnate nelle classi precedenti, se le verifiche di settembre hanno avuto esito negativo.

IL CONSIGLIO DI CLASSE (di norma prima della data di inizio delle lezioni e, comunque, non oltre il 30 settembre):

- sulla base della scuola frequentata, delle discipline studiate e delle valutazioni della scuola estera sottopone lo studente all'eventuale colloquio integrativo al fine di esprimere una valutazione globale;
- assegna eventuali carenze formative e indica opportuni Interventi didattici di integrazione a completamento della preparazione necessaria al prosieguo degli studi. Lo studente è tenuto alla frequenza delle predette iniziative. Deve in ogni modo essere garantito, nel caso di rientro nell'anno conclusivo del percorso scolastico, un periodo di tempo adeguato per l'allineamento nelle diverse discipline;
- 3. attribuisce il credito scolastico relativo all'anno trascorso all'estero;
- 4. riconosce le ore di Alternanza Scuola-Lavoro in relazione all'esperienza all'estero.

Valutazione globale:

In linea con la nota MIUR del 10 aprile 2013 che fa riferimento ad una "valutazione globale", non è richiesta la compilazione del documento di valutazione (pagella) relativo all'anno all'estero.

Il Consiglio di classe perviene alla **valutazione globale finale** dello studente considerando gli esiti delle seguenti valutazioni:

- 1. **valutazione espressa dall'Istituto estero**: attribuzione di un unico voto derivante dalla media dei voti riportati nelle materie frequentate presso l'Istituto estero (**allegato 2**);
- valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: voto finale derivante dalla media dei voti dati dal Consiglio di classe per ognuna delle materie accertate oralmente. Qualora l'accertamento rilevi carenze in una o più discipline allo studente viene data la possibilità di recuperare, mediante lo svolgimento di una prova suppletiva, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico;
- 3. valutazione dell'intera esperienza: considerato che la frequenza dell'anno all'estero costituisce un momento formativo e di crescita che attribuisce un valore aggiunto allo studente, alla sua maturità ed alle sue competenze trasversali, ove non sussistano elementi contrari o negativi, eventualmente segnalati dall'Istituto estero, viene attribuito il punteggio massimo alla capacità relazionale.

Qualora venga richiesta dall'Università una pagella del quarto anno per accedere ai test di selezione il Consiglio di classe fornirà un resoconto degli esiti della valutazione espressa dall'Istituto estero e dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari, oltre alla valutazione delle capacità relazionali, espressa dal Consiglio di classe.

Assegnazione del credito scolastico

Il Consiglio di classe individua la **banda di oscillazione** del credito scolastico sulla base del voto attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l'esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda.

Alternanza Scuola-Lavoro

In linea con quanto sopra e con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l'esperienza di studio all'estero "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale (...) quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio", lo studente coinvolto, durante l'anno scolastico, in un'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di Alternanza ScuolaLavoro fino a un massimo di 100 ore per i Licei e di 150 ore per gli Istituti Tecnici. Il Consiglio di classe può, infatti, riconoscere:

- in relazione alle **competenze trasversali** maturate durante il periodo all'estero: fino a massimo 60 ore per i Licei e 80 ore per gli Istituti Tecnici;
- relativamente a **certificazioni di esperienze di lavoro/volontariato** rilasciate da Associazioni/Aziende/Istituti Scolastici stranieri: fino a massimo 40 ore per i Licei e 70 ore per gli Istituti Tecnici.

Inoltre, se durante il suddetto periodo all'estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione italiana) le quote massime previste possono essere superate.

FREQUENZA DI UN PERIODO ALL'ESTERO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO SCOLASTICO

- 1. Se lo studente rientra dall'estero entro il mese di gennaio non sono previsti momenti di accertamento delle discipline, bensì lo svolgimento di un colloquio necessario per un adeguato reinserimento nella classe. A tal fine il Consiglio di classe, sulla base della documentazione presentata, dei risultati ottenuti ivi documentati e del colloquio indica quali eventuali modalità di recupero lo studente sia tenuto ad osservare per integrare le conoscenze e competenze ritenute indispensabili per il prosieguo degli studi (brevi corsi di recupero e/o specifiche indicazioni).
- 2. Se il rientro dall'estero avviene successivamente al mese di gennaio o nel caso di frequenza all'estero dell'ultima parte dell'anno scolastico vengono applicate le procedure previste nel caso di frequenza di un intero anno scolastico all'estero, compresa la sottoscrizione del contratto formativo e lo svolgimento del colloquio integrativo, se necessario, sui nuclei fondanti delle discipline entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo al rientro dall'estero.

FONTI NORMATIVE

Con il passaggio all'autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche "provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali." (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2).

Delib. n. 209 del 16 Febbraio 2018, "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico"; indica la modalità di valutazione dello studente al rientro dall'esperienza all'estero e ne sottolinea la diversità rispetto a quella prevista per gli studenti del percorso ordinario.

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all'estero e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Nel mese di Aprile 2013 il MIUR ha pubblicato emesso la nota prot. 843 intitolata "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto", che sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica

Titoli di studio conseguiti all'estero; chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2) e conferma le indicazioni date nella CM 181 del 17.7.1997. Da segnalare il titolo V che afferma: "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa".

Circolare Ministeriale 59 - 1 agosto 2006 / DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE- DGAI Prot. INT/ 5863 / 06-04.

Mobilità studentesca internazionale in ingresso; conferma le indicazioni fornite nella CM 181 del 17 marzo 1997 (Mobilità giovanile) e invita gli organi collegiali ad illustrare l'esperienza di ospitalità di giovani stranieri nella programmazione didattica.

Circolare Ministeriale 119 - 17 marzo 2000

Scambi educativi con l'estero; stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero.

Circolare Ministeriale 455 - 18 novembre 1998

Scambi educativi con l'estero, conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica.

Circolare Ministeriale 358 - 23 luglio 1996

Scambi educativi con l'estero; distingue gli scambi di classe dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.

DL 297/16041994 - art. 192 comma 3° - 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il Consiglio di Classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

DL 297/16041994 - art. 200 comma 10° - 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità